

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 11 dicembre 1992, n. 1471.

(Riforma T.A.R. Calabria – Catanzaro, 8 giugno 1992, n. 287).

Non esiste alcuna incompatibilità tra la norma di cui all'art. 1 della legge 95/1989, che prevede il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo per l'inclusione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, e l'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 570/1960, che prevede la promozione alla quarta classe elementare come requisito per la nomina a scrutatore in surrogazione. La mancata verbalizzazione dell'osservanza della disposizione relativa alla sostituzione di uno scrutatore di cui al citato art. 47 non costituisce vizio del procedimento elettorale.

Anche se l'art. 68, c. 2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede l'obbligo della immediata timbratura sul retro delle schede bianche, l'omissione di tale operazione non genera di per sé la nullità delle operazioni

Omissis. In questa situazione normativa la sentenza di primo grado ha ritenuto che, dato il parallelismo di requisiti culturali dei nominabili all'ufficio di scrutatore negli artt. 21 e 47 del testo unico del 1960, l'introduzione con la legge del 1989 dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore con i relativi più elevati requisiti culturali minimi e la conseguente abrogazione espressa dell'art. 21 abbiano determinato la parziale abrogazione implicita e la modifica dell'art. 47, in cui il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo avrebbe sostituito quello della promozione alla quarta classe elementare.

È da osservare in contrario che nella specie non si verifica nessuna delle due fattispecie al cui avveramento l'art. 15 disp. prel. c.c. ricollega l'abrogazione implicita.

Non il fatto che la legge nuova regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, giacché la legge n. 85 del 1989 regola, a parte la validazione delle liste elettorali, soltanto il procedimento elettorale preparatorio e non anche quello attinente alla votazione.

Non l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, giacché l'identità di requisito culturale minimo tra nomina di scrutatori in via ordinaria e nomina di scrutatori in via d'urgenza era non un postulato logico, ma una coincidenza accidentale nel momento in cui quell'identità si realizzava su di un profilo basso.

Nel momento in cui il requisito culturale minimo viene elevato per la nomina in via ordinaria, da ciò non è affatto conseguenziale che venga elevato anche l'analogo requisito dell'altra specie di nomina, giacché è propria dell'urgenza la massima latitudine dei requisiti dei nominabili, compatibile con l'idoneità all'esercizio della funzione, latitudine che sola garantisce la tempestiva ed indilazionabile costituzione dell'organo.

Nessuna incompatibilità, pertanto, sussiste tra la nuova disposizione (art. 1 legge n. 95 del 1989) che prevede il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo per l'inclusione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e la precedente (art. 47, secondo comma T.U. n. 570 del 1960), che continua a prevedere la promozione alla quarta classe elementare come requisito per la nomina a scrutatore in surrogazione da parte del presidente di seggio.

L'appellata sentenza merita di essere riformata anche nella parte in cui ha ritenuto viziata da inosservanza delle formalità di cui all'art. 47 T.U. n. 570 del 1960 la sostituzione dello scrutatore ... con l'elettore ... in occasione della ricostituzione dell'ufficio elettorale della III Sezione la mattina del primo giorno di votazioni.

In realtà la sentenza di primo grado ha ravvisato la violazione del predetto art. 47 nella mera mancata verbalizzazione del fatto che erano state osservate le formalità dell'art. 47.

L'art. 47 più volte nominato, peraltro, ha un duplice contenuto: regola il requisito culturale minimo (promozione alla quarta classe elementare e condizione di alfabetismo) e il criterio di scelta (alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti o iscritti nelle liste del Comune).

Quanto al requisito culturale minimo, non vi è questione, né di verbalizzazione, trattandosi di elemento rigidamente vincolato, né di sostanza, in quanto risulta dagli atti che il nominato era in possesso del diploma di licenza media.

Quanto al criterio di scelta, la menzione in verbale della sua osservanza è necessaria qualora la sostituzione di uno o più scrutatori avvenga in sede di costituzione dell'ufficio elettorale e cioè alle ore 16 del giorno che precede la votazione (art. 47), giacché, secondo l'*id quod plerumque accidit*, allora sì che è ben possibile quel concorso di una pluralità di elettori presenti che impone di effettuare la scelta in base a criteri obiettivi.

Invece, tale concorso è assai difficilmente ipotizzabile in occasione della ricostituzione dell'ufficio elettorale il primo giorno delle votazioni, ricostituzione che, per legge, avviene alle ore 6, sicchè, sempre secondo *l'id quod plerumque accidit*, in questa circostanza non si pone un'esigenza di verbalizzazione.

Nello stesso senso sono concepiti e redatti gli stampati dei verbali elettorali predisposti dal Ministero dell'interno, che recano la menzione dell'osservanza delle formalità dell'art. 47 in occasione della costituzione dell'ufficio elettorale e non anche a proposito della ricostituzione del medesimo.

Né i ricorrenti in primo grado hanno dedotto o provato che si fosse verificato in sede di ricostituzione dell'ufficio un concorso di una pluralità di elettori tale da rendere necessaria una scelta e, conseguentemente, una specifica verbalizzazione.

Omissis.

3. Privo di pregio è l'ottavo motivo, con il quale i ricorrenti in primo grado lamentano che numerose schede non recanti espressioni di voto non risultano timbrate sul retro, in violazione dell'art. 68 comma 2, t.u. n. 570 del 1960 sub. art. 15 comma 1, l. n. 53 del 1990.

In primo luogo, infatti, la censura, che non reca l'indicazione delle sezioni in cui si sarebbe verificata l'illegittimità né quella del numero delle schede, è inammissibile per genericità.

In secondo luogo, essa è infondata nei sensi ora indicati.

I componenti del seggio elettorale hanno il dovere, penalmente sanzionato (art. 96, t.u. n. 570 del 1960), di non alterare il risultato elettorale: in particolare, hanno il dovere di non manipolare le schede non recanti espressioni di voto.

A tal fine, l'art. 15, l. n. 53 del 1990 ha introdotto l'obbligo di apporre subito il timbro della sezione sul retro delle schede non contenenti espressioni di voto.

Tale obbligo è, peraltro, di carattere strumentale e la sua rilevanza è relativa.

Come la timbratura di tutte le schede rimaste prive di espressioni di voto non esclude di per sé che qualche scheda simile non sia stata manipolata, così la mancata timbratura di alcune schede rimaste prive di espressioni di voto, ininfluenti sul risultato elettorale, non prova di per sé che qualche manipolazione si sia o possa essersi verificata.

Nello stesso senso, del resto, in base all'art. 7, l. n. 85 del 1989, la mancata vidimazione in ciascun foglio delle liste elettorali da parte del presidente e di due scrutatori non determina più la nullità delle operazioni elettorali.

Omissis.